

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN ENTRATA. LU: AUT. N. 26656 DEL 30.06.2014 A.E. DIR. REG. TOSCANA.

## LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.

Società Unipersonale della Lucca Holding S.p.A.  
Soggetta alla direzione e coordinamento della Lucca Holding S.p.A.

Codice fiscale 01969730462 – Partita iva 01969730462  
VIA DEI BICHI N.340-S.MARCO - 55100 LUCCA LU  
Numero R.E.A 185892  
Registro Imprese di LUCCA n. 01969730462  
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

### BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali	69.553	40.643
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	69.553	40.643
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	164.375	156.896
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	119.570	112.641
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	44.805	44.255
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Crediti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	9.735	9.735
<b>I TOTALE Crediti</b>	9.735	9.735
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	9.735	9.735

<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	124.093	94.633
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	630.919	339.493
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	26.722	26.198
II TOTALE CREDITI :	647.641	365.691
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	283.162	146.523
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	930.803	512.214
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	185.175	196.274
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	1.240.071	803.121

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	100.000	100.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	6.071	5.389
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	115.358	102.382
VII TOTALE Altre riserve:	115.358	102.382
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	43.651 -	13.658
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	43.651 -	13.658
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	177.778	221.429
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	0	21.419
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	162.305	152.306

**D) DEBITI**

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	687.758	178.275
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	34.767	37.840
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>722.525</b>	<b>216.115</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>177.463</b>	<b>191.852</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>1.240.071</b>	<b>803.121</b>

**CONTO ECONOMICO****31/12/2015****31/12/2014****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	873.971	821.120
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	14.389	21.589
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	33.414	5.372
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>47.803</b>	<b>26.961</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>921.774</b>	<b>848.081</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

<b>6) per materie prime,suss.,di cons.e merci</b>	145	170
<b>7) per servizi</b>	305.942	217.572
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	79.704	69.288
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	372.009	320.494
<i>b) oneri sociali</i>	116.353	100.925
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	27.699	25.448
<i>e) altri costi</i>	4.938	4.320
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>520.999</b>	<b>451.187</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	15.286	3.303
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	7.428	7.405
<i>d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.</i>	4.115	10.557
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>26.829</b>	<b>21.265</b>

<b>13) altri accantonamenti</b>	0	21.419
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	38.672	16.949
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	972.291	797.850
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	50.517 -	50.231
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	1.095	1.238
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>	1.095	1.238
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	1.095	1.238
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>	2.265	1.971
<i>f) altri debiti</i>	7	120
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	2.272	2.091
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	1.177 -	853 -
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	0	1.195
<b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>	0	1.195
<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	5.295	257
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	5.295	257
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	5.295 -	938
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	56.989 -	50.316
<b>22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	2.254	40.318
<i>c) imposte anticipate</i>	15.592 -	3.660 -
<b>22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	13.338 -	36.658
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	43.651 -	13.658

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

# Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

## PREMESSA

Signor Socio,

il bilancio relativo all'esercizio 2015 si è chiuso con una perdita di € 43.650,78.

Si chiude con tale risultato il terzo esercizio di attività posta in essere dal sottoscritto amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci, in data 13 maggio 2013.

Con tale delibera assembleare fu altresì nominato revisore unico della società, per la medesima durata di cui sopra, il rag. Daniele Bullentini con affidamento unicamente delle funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (revisione legale dei conti)

Il sottoscritto ritiene opportuno esporre nel presente paragrafo, in via preliminare, una sintesi esplicativa inerente la gestione sociale nel suo complesso e nei diversi ambiti in cui la società ha operato.

I programmi di attività aziendali per l'anno 2015 prevedevano, per i servizi affidati dal Comune di Lucca alla società, i seguenti sviluppi:

- Prosecuzione del servizio di Call Center per il Comune di Lucca e cessazione al 30/06/2015 dell'analogo servizio svolto per le aziende partecipate Sistema Ambiente Spa e Gesam Spa. E' stato pertanto rinnovato il Contratto di servizio con il Comune di Lucca, con Delibera di G.C. n. 279 del 24/06/2015, con decorrenza dal 01/07/2015 e fino al 31/12/2017.
- Erogazione del servizio di Controllo de/gli Impianti Termici nel territorio del Comune di Lucca, denominato "Campagna Calore Sicuro – V biennio"
- Prosecuzione delle attività finalizzate alla cessione del ramo d'azienda dedicato al Controllo degli Impianti Termici alla Società SEVAS s.r.l. Con deliberazione di C.C. n. 17 del 30/03/15, è stato adottato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Lucca", dando a Lucca Holding S.p.A. l'indirizzo volto ad autorizzare LHS alla cessione del ramo d'azienda dedicato al Controllo degli Impianti Termici alla Società SEVAS s.r.l. Tale cessione, a causa del passaggio di competenze in materia ambientale dalle Province alle Regioni, ha subito degli inevitabili rallentamenti, ma dovrebbe comunque arrivare ad una definizione nel corso del 2016. Nel frattempo LHS e Sevas hanno avviato processo di avvicinamento reciproco delle metodologie e degli strumenti; in particolare, visto che il software di gestione del Catasto Impianti Termici di Sevas garantisce migliori prestazioni, è stato sviluppato, di comune accordo, un gestionale LHS sulla medesima piattaforma.

La novità più rilevante dell'esercizio 2015 è stato l'affidamento dell'attività di riscossione delle Entrate Comunali per conto del Comune di Lucca, con avvio del servizio dal 1 luglio 2015 e contemporanea cessazione dell'affidamento di tali attività ad Equitalia.

Si illustrano in seguito le attività gestionali della società relative all'esercizio 2015, soffermandosi in particolare sull'attività di riscossione intrapresa in corso d'anno.

### **Avvio dell'attività di Riscossione delle Entrate comunali per conto del Comune di Lucca**

In concomitanza con l'adozione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Lucca", adottato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/03/2015, tenuto conto anche dello studio di Fattibilità predisposto dalla società S.E.P.I. di Pisa, il Consiglio Comunale di Lucca con delibera nr. 12 del 17/03/2015 ha provveduto all'"Affidamento di attività in materia di riscossione delle entrate a Lucca Holding Servizi S.r.l.". Con tale atto è stato approvato anche lo schema del Contratto di servizio, successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 50 del 30/06/2015 con la quale è stato approvato anche il Disciplinare di Servizio.

I servizi finora affidati a LHS sono solo una parte di quelli originariamente previsti nello studio di fattibilità sopra indicato, oltre ad altri individuati dall'Amministrazione Comunale ed inizialmente non contemplati nello studio.

In dettaglio, il Comune di Lucca ha affidato a LHS le seguenti attività:

Con decorrenza dal 01/07/2015:

- a. l'esercizio delle attività di riscossione coattiva delle entrate comunali;
- b. la gestione del contenzioso instaurato dai contribuenti relativamente agli atti di riscossione coattiva emessi da Lucca Holding Servizi Srl;
- c. l'attività di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, anche nel caso di una sua eventuale trasformazione in canone a seguito di interventi normativi;
- d. l'attività di gestione, accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensiva della materiale affissione dei manifesti commissionati al servizio delle pubbliche affissioni e della deaffissione dei manifesti abusivi, nonché della cura e manutenzione degli impianti a ciò destinati, il tutto secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, restando esclusa in ogni caso l'attività di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti pubblicitari, la cui competenza rimane in capo agli uffici comunali preposti;
- e. l'attività di supporto alla riscossione ordinaria dei servizi scolastici, dei servizi educativi per la prima infanzia e della retta sociale per la residenzialità e domiciliarità, anche con riferimento al recupero della morosità pregressa;
- f. tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari alla gestione delle entrate di cui ai punti precedenti;
- g. compiti accessori ed esecutivi all'attività di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali che continuano ad essere curati direttamente dal Comune;
- h. la collaborazione ed il supporto al Comune per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso in materia di entrate affidate in gestione alla Società.

Con decorrenza dal 01/09/2015:

- i. l'attività di gestione degli impianti pubblicitari nella disponibilità del Comune di Lucca;

Con decorrenza dal 01/11/2015:

j. la gestione degli atti sanzionatori per le violazioni relative al Codice della Strada e per ogni altra violazione amministrativa di competenza della Polizia Municipale, nonché le conseguenti attività di riscossione ordinaria e delle violazioni amministrative.

L'insieme di attività così individuato è sottoposto a verifica periodica da parte dell'Amministrazione Comunale: in particolare l'art. 14 del Contratto di servizio individua nel "Disciplinare di Servizio" lo strumento tramite il quale, con cadenza annuale, introdurre modifiche/correttivi con riferimento alle attività di gestione e riscossione dei servizi, alle modalità di esecuzione, ai corrispettivi, alle procedure di rendicontazione, riversamento e controllo.

La società ha cercato di rendersi prontamente reattiva agli input provenienti dall'Amministrazione Comunale, ma dopo il primo semestre di attività si è costretti a rilevare che con le categorie di attività e le condizioni economiche attualmente accordatele, unitamente al contesto economico non favorevole che riduce le quantità di "materia prima" da lavorare (numero di riscossioni da effettuare), si corre in rischio che non vengano totalmente coperti i costi diretti e indiretti dell'attività svolta.

Alla prima revisione utile del Disciplinare, c'è da augurarsi pertanto che il Comune di Lucca voglia tenere in obiettiva considerazione anche le presumibili difficoltà di equilibrio economico e finanziario della società, ancorché non emerse dal Bilancio al 31.12.15 che solo in parte risente del nuovo assetto conseguente alle citate Deliberazioni C:C. n. 12 e n. 50/2015.

Il sottoscritto si permette comunque di ricordare che, rispetto al sistema precedente imperniato sui servizi di Equitalia, in termini qualitativi il Comune di Lucca sta probabilmente beneficiando di vantaggi tangibili in termini di:

- rispetto dei tempi di riversamento delle somme incassate;
- puntuale e analitica rendicontazione delle somme incassate;
- subentro, senza soluzione di continuità, nella riscossione ordinaria dell'ICP e delle sanzioni al CDS e sanzioni amministrative;
- riorganizzazione del servizio affissioni con immediato riscontro positivo in termini di incassi;
- impianti pubblicitari: ricognizione e censimento degli impianti sul territorio finalizzati alla riorganizzazione del parco complessivo;
- svolgimento in via sperimentale dell'attività di sollecito bonario per il Settore Sociale (servizi residenziali per gli anziani, e servizi a domicilio), con risultati verificati sin da subito oltre le attese;
- predisposizione e avvio, con il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni di categoria, dell'attività di accertamento sul territorio dell'evasione all'ICP.

La società ha inoltre istituito, al fine di agevolare il cittadino per chiarimenti e disbrigo delle pratiche, una sede operativa in via D. Bigongiari n. 41 adiacente all'Ufficio Tributi del Comune di Lucca ed un'altra presso il Comando di Polizia Municipale in Piazzale S. Donato, scelte in quei luoghi di concerto con l'Ente locale. Tali sedi, ubicate in immobili di proprietà del Comune di Lucca, sono state concesse a LHS a titolo oneroso, anche se la società avrebbe disponibilità di ampi locali propri (leasing immobiliare), posti a Lucca in Via dei Bichi, solo in parte utilizzati, come segue:

- una unità è parzialmente concessa in sublocazione alla capogruppo Lucca Holding S.p.A.;
- l'altra unità è utilizzata parzialmente per ospitare il Call center ed il front-office del servizio di Controllo degli Impianti termici.

Visto che tale sede risulta parzialmente inutilizzata, anche al fine di diminuire i costi fissi della società, si propone al socio unico Lucca Holding di valutare il subentro nel contratto di leasing immobiliare, da parte della stessa Capogruppo o di altra società del Gruppo che

avesse necessità di locali del genere.

### **Servizio di Call Center**

Il servizio, basato su un numero di chiamate annuo massimo e su prestazioni minime garantite (SLA) è stato svolto per l'intero 2015 per il Comune di Lucca; per le aziende Gesam e Sistema Ambiente si è invece concluso il 30/06/15 alla scadenza dei rispettivi contratti di servizio.

Il servizio è svolto da personale qualificato per 9 ore giornaliere dal Lunedì al Venerdì, per complessive 45 ore settimanali.

Si riassumono i dati principali di ciascuna campagna:

- Voce Comune 0583-4422: il numero di chiamate dell'esercizio 2015, pari a 283.986, è cresciuto del 3% rispetto al 2014 (274.656), superando del 13% il numero massimo contrattualmente previsto (250.000). Sono stati erogati anche servizi specifici a supporto di alcuni Settori dell'Amministrazione (es. Ufficio Tributi ed URP).
- Sistema Ambiente: il Servizio Clienti inbound nel primo semestre del 2015 ha ricevuto 16.738 chiamate, a fronte delle 12.000 previste dal contratto.
- Gesam: il Servizio Clienti inbound nel primo semestre del 2015 ha ricevuto 22.490 chiamate, a fronte delle 15.000 previste dal contratto.

### **Controlli Impianti Termici**

Ha avuto un notevole impatto sul quadro normativo di riferimento la L.R. n. 22 del 03/03/2015, art. 2.1 lett. E, con la quale la Regione Toscana ha previsto il trasferimento dalle Province alla Regione delle funzioni in materia di energia, compreso il controllo sugli impianti termici per la climatizzazione.

La Regione Toscana, secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPR n. 74/2013, ha, successivamente, regolamentato la disciplina del Controllo Impianti Termici con il d.p.g.r. 25/R/2015.

Nelle more dell'attuazione di tale decreto e in accordo con l'Amministrazione Comunale, LHS ha continuato ad operare nell'anno 2015 secondo le linee della Convenzione stipulata con il Comune di Lucca il 23/12/14 (D.D. n.2584) e valida dal 01/01/2015, prevedendo comunque un graduale adeguamento al nuovo assetto normativo.

Dal punto di vista operativo, anche nell'ottica del graduale avvicinamento a Sevas già illustrato in premessa, è in fase di completamento la migrazione dei dati di autocertificazioni e controlli dal gestionale "Autogen" a quello attualmente in uso a Sevas.

Sia per quanto sopra che per non impiegare altre risorse interne ed ispettori nell'attività di gestione e controllo, LHS ha stipulato con Sevas un contratto volto a:

- bonificare e standardizzare i dati del Catasto Impianti Termici del Comune di Lucca;
- registrare nel suddetto gestionale le autocertificazioni pervenute ad LHS a partire dal



01/04/2015,

- effettuare n. 500 verifiche domiciliari effettive.

L'esecuzione del contratto è costantemente monitorata da LHS e Sevas redige un rapporto mensile sull'avanzamento delle attività.

Tale passaggio ha parzialmente rallentato la normale attività, per cui sono stati effettuati 1515 controlli sugli Impianti Termici, rispetto ai 1620 dell'anno precedente.

Sono state presentate 17.505 autocertificazioni, pari al 49% degli impianti stimati presenti sul territorio comunale: ovviamente, trattandosi di una campagna biennale, la stima è ancora parziale dovendosi aspettare la fine del 2016 per il dato definitivo

### **Recupero Crediti per conto proprio**

L'attività di recupero crediti a seguito dei controlli impianti termici è proseguita nel 2015 ma in misura minore rispetto all'anno precedente. Questo sia perché nel 2014 si era conclusa la revisione di tutte le pratiche rimaste in sospeso relative agli anni precedenti, sia perché permane il difficile contesto economico. Si è deciso inoltre, per i motivi sopracitati, di sospendere momentaneamente l'invio di Diffide Legali.

Nel corso dell'anno 2015 e fino ad oggi sono stati inviati:

- 133 solleciti relativi al 2014 per un importo di 17.748,50 €:

- sollecito bonario (112 pratiche): recuperato il 33% degli importi sollecitati, pari a 5.049,25€
- sollecito tramite raccomandata (21 pratiche): recuperato il 34% degli importi sollecitati, pari a 812,00 €.

- 195 solleciti relativi al 2015 per un totale di 21.010,00€:

- sollecito bonario (141 pratiche): recuperato il 39% degli importi sollecitati, pari a 5.995,00€.
- sollecito tramite raccomandata (54 pratiche): recuperato il 35% degli importi sollecitati, pari a 2.035,00 €.

In generale, l'invio dei solleciti con le due modalità di posta ordinaria o raccomandata ha portato per il momento alla risoluzione del 38% degli importi sollecitati per il 2015 e del 33% per il 2014, con un recupero complessivo di 13.891,25€.

### **Dismissione della attività legate al settore delle Fonti Rinnovabili**

La società resta in attesa del riordino societario del Gruppo Gesam, dal quale dovrebbe scaturire, tra l'altro, un'entità giuridica separata che svolgerà per conto del Comune di Lucca la gestione degli impianti di produzione di energia e calore. Tale società dovrebbe essere potenzialmente idonea ad acquisire l'impianto fotovoltaico della scuola di Sorbano,

attualmente tenuto in esercizio dalla LHS.

Per quanto riguarda il progetto Mini Hydro, non è stato deliberatamente pagato il canone annuo di mantenimento della concessione, che è automaticamente decaduta, sia perché l'amministrazione comunale, tramite l'Ufficio del Patrimonio, non ha dato risposta alla richiesta di autorizzazione all'uso delle aree confinanti col luogo di presa per l'installazione dell'impianto, sia perché il progetto avrebbe dirottato le risorse finanziarie dalla finalità principale dell'azienda.

### **Considerazioni inerenti la pianta organica del personale**

La gestione del personale ha costituito una delle attività strategiche del 2015.

Gli strumenti utilizzati per la riorganizzazione della pianta organica, nel rispetto dell'Atto di Indirizzo in materia di personale adottato dal Comune di Lucca con Delibera di C.C. n. 110 del 29.12.14 ed in funzione della rimodulazione delle attività sono stati:

- il procedimento di mobilità infragruppo previsto dall' art. 1 c. 536 della L n. 14/2013 (legge di stabilità):
- la selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami, indetta a seguito dell'aggiornamento, con Determina dell'A.U. n. 26 del 31.07.2015 del "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale"
- la formazione per riconversione interna del personale, specialmente sulla normativa nelle materie di riscossione ordinaria e coattiva e sui software gestionali dedicati a tali attività.

Alla data del 31 dicembre 2015, la pianta organica del personale, è costituita da 19 risorse di cui 9 part-time più una a tempo determinato;

Tramite il citato strumento della mobilità infragruppo, si sono avute le seguenti variazioni:

- n. 2 unità part time in uscita dal call center verso altra società del gruppo Lucca Holding a seguito della cessazione dei contratti di servizio con Gesam S.p.A. e Sistema Ambiente S.p.A.;
- n. 2 unità full time in ingresso provenienti da un'azienda speciale del Comune di Lucca ed impiegate nell'Area Riscossione.

Tramite lo strumento della selezione pubblica, indetta per il reclutamento di n. 1 addetto alla gestione del ciclo sanzioni al codice della strada-sanzioni amministrative, sono state invece acquisite nr. 2 unità (di cui una a tempo determinato). Alla selezione hanno partecipato circa 100 candidati, con una graduatoria finale di 10 idonei. La formazione ha invece coinvolto la maggior parte dei dipendenti, consentendo la specializzazione per i diversi settori di attività, per un totale di 32 giornate formative oltre a 2 mensilità di formazione on site tramite affiancamento per l'attività di riscossione ordinaria delle sanzioni al codice della strada.

Per quanto riguarda il tasso di assenza del personale, dato dal rapporto tra le ore di assenza (per ferie, perm. Ex fest, Rol, astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, congedi parentali, malattia) e le ore lavorabili, nel 2015 tale valore è stato del 17,73%. Tale dato non è comparabile con quello riportato nel Bilancio relativo all'esercizio precedente il quale

riportava il dato relativo alla sola malattia.

## **CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE**

Il presente bilancio è stato predisposto, come stabilito dall'articolo 2478-bis del Codice Civile, con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis ed è quindi conforme al Decreto Legislativo 127/1991, ovvero alla impostazione indicata dal decreto di attuazione delle norme CEE, nonché ai principi contabili previsti dall'articolo 3 del suddetto decreto legislativo.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità in due serie aventi distinte numerazioni, i quali saranno di volta in volta richiamati nel corso della presente nota integrativa.

- L'Organismo Italiano di Contabilità, che per effetto dell'integrazione della normativa previgente, contenuta nel D.lgs. n. 38/2005, ad opera degli artt. 9-*bis* e 9-*ter* del D.L. n. 91/2014, convertito con Legge del 11.08.2014, n. 116, è stato riconosciuto dal legislatore quale *standard setter* preordinato alla trattazione e all'emanazione dei principi contabili nazionali, ha pubblicato il nuovo set di detti principi, terminando il processo di aggiornamento avviato nel maggio 2010.

L'assunzione di valenza legale da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità conduce ad elevare in termini di cogenza i principi contabili emanati affiancandoli evidentemente alle norme impartite dal Codice Civile.

Occorre sottolineare che i principi in parola costituiscono periodicamente oggetto di rivisitazione e ciò, ultimamente, anche al fine di andare a recepire il contenuto della Direttiva 2013/34/UE, la nuova direttiva contabile che ha sostituito:

- la direttiva CEE n. 78/660 (meglio nota come "IV direttiva"), inerente la redazione del bilancio di esercizio;

- la direttiva CEE n. 83/349 83 (meglio nota come "VII direttiva"), concernente la redazione del bilancio consolidato.

Tale nuova Direttiva n. 2013/34/UE è stata recepita ed implementata a livello nazionale con l'introduzione delle disposizioni normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 noto anche come "Decreto Bilanci".

Tale norma ha una vasta portata ed in questa sede risulta opportuno fornire una disamina in merito ai principali elementi da essa introdotti in quanto le novità introdotte comportano modifiche di rilievo nella formazione del bilancio.

Di seguito pertanto si espone uno schema di sintesi delle novità introdotte dal "Decreto Bilanci":

-viene introdotta la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo ed in quello dello sfruttamento delle aree forestali;

-vengono integrate e modificate le disposizioni del Codice Civile ed il Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della citata Direttiva 2013/34/UE;

-vengono apportate modifiche a provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della medesima Direttiva 2013/34UE o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e di revisione legale dei conti.

In particolare:

- l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, modifica gli articoli 2357-ter, 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-ter, 2426, 2427, 2427-bis, 2428, 2435-bis, 2435-ter e 2478-bis del Codice Civile in tema di bilancio di esercizio;

- l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, modifica gli articoli

27,28,29,31,32,33,34,36,38,40,42 e 44 del Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 in tema di bilancio consolidato.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 del medesimo "Decreto Bilanci" le disposizioni normative in oggetto entrano in vigore a decorrere dall'uno gennaio 2016 e sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi che iniziano da tale data.

Pertanto i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 devono essere redatti in base alle norme ante modifica contenute nel Codice Civile e, naturalmente, in base ai citati Principi Contabili nelle versioni aggiornate dall'Organismo Italiano di Contabilità con l'importante processo di aggiornamento conclusosi nel mese di gennaio 2015.

Restringendo al massimo la sintesi delle novità introdotte dal citato impianto normativo e limitandole all'ambito del bilancio di esercizio (tralasciando la disamina delle novità relative al bilancio consolidato), si evidenziano di seguito quelle più rilevanti apportate dal citato "Decreto Bilanci".

**1)** Articolo 6 comma 1 modifica l'articolo 2357-ter del Codice Civile (*Disciplina delle Azioni Proprie*) andando a prevedere che le Azioni Proprie debbano essere iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto.

**2)** Articolo 6 comma 2 modifica l'articolo 2423 del Codice Civile (*Redazione del bilancio*) statuendo quanto segue:

-il rendiconto finanziario viene inserito tra i documenti che compongono il bilancio andandone a costituire parte integrante e sostanziale;

-viene introdotto tra i principi generali di redazione del bilancio quello denominato di "rilevanza".

**3)** Articolo 6 comma 3 modifica l'articolo 2423-bis del Codice Civile (*Principi di redazione del bilancio*) apportando innovazioni al principio della "sostanza", in merito al quale deve ora farsi riferimento al contratto od all'operazione piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio.

**4)** Articolo 6 comma 4 modifica l'articolo 2424 del Codice Civile (*Contenuto dello stato patrimoniale*) stabilendo:

-l'eliminazione della possibilità di capitalizzazione dei costi di ricerca e di pubblicità;

-l'introduzione di voci specifiche per rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (imprese "sorelle");

-l'introduzione tra le attività delle voci relative agli "strumenti derivati";

-la variazione delle voci inerenti le "Riserve";

-l'eliminazione dei "conti d'ordine" la cui informativa viene trasferita nella Nota Integrativa.

**4)** Articolo 6 comma 5 modifica l'articolo 2424-bis del Codice Civile (*Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale*) al fine di recepire la nuova modalità di iscrizione delle Azioni Proprie (vedasi precedente punto 1).

**5)** Articolo 6 comma 6 modifica l'articolo 2425 del Codice Civile (*Contenuto del conto economico*) stabilendo:

-l'introduzione di voci di dettaglio relative a rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (imprese "sorelle");

-l'introduzioni di voci atte ad accogliere le rettifiche su strumenti finanziari derivati;

-l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico (proventi ed oneri straordinari);

**6)** Articolo 6 comma 7 inserisce nel Codice Civile l'articolo 2425-ter atto a disciplinare il contenuto del Rendiconto Finanziario.

**7)** Articolo 6 comma 8 modifica l'articolo 2426 del Codice Civile (*Criteri di valutazione*) statuendo:

-l'introduzione del metodo del "costo ammortizzato" per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli, per questi ultimi se le caratteristiche lo consentono;

-la precisazione in merito al fatto che non sono ammesse riprese di valore relative all'avviamento;

-la modifica della disciplina del metodo del patrimonio netto per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate;

-il coordinamento delle disposizioni inerenti l'ammortamento dei costi di impianto ed

ampliamento (periodo non superiore a cinque anni), dei costi di sviluppo (periodo di vita utile od in casi eccezionali in cui la vita utile non risulta determinabile periodo non superiore a cinque anni);

-il chiarimento relativo alle modalità di ammortamento dell'avviamento (periodo di vita utile od in casi eccezionali in cui la vita utile non risulta determinabile periodo non superiore a dieci anni con obbligo di fornire spiegazione del periodo di ammortamento nella Nota Integrativa);

-la modifica della disciplina della valutazione delle poste in valuta stabilendo che l'iscrizione al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio vale solo per le attività e passività monetarie (con conseguenti utili o perdite su cambi imputati a conto economico ed eventuale utile netto accantonato a riserva non distribuibile fino al realizzo) mentre le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

-la disciplina della valutazione degli strumenti finanziari derivati, da avvenire al "fair value" con dettaglio e criteri specifici delle modalità di imputazione delle variazioni rispetto al fair value;

-l'abrogazione della norma che consentiva la possibilità di iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale le attrezzature industriali e commerciali, nonché le materie prime, sussidiarie e di consumo, soggette a costante rinnovamento, a valore costante;

-il rinvio ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea per la definizione di alcuni istituti ("strumenti finanziari", "attività finanziaria", "passività finanziaria", "strumento finanziario derivato", "costo ammortizzato", "fair value").

**8)** Articolo 6 comma 9 modifica l'articolo 2427 del Codice Civile (*Contenuto della nota integrativa*) in merito al quale le innovazioni riguardano:

-la modifica del punto 3) nel quale viene eliminato il riferimento ai costi di ricerca e di pubblicità (non più capitalizzabili);

-la modifica del punto 7) in cui vengono cancellate le parole "quando il loro ammontare sia apprezzabile" riferito all'informativa da fornire in merito alla composizione delle voci dello stato patrimoniale "ratei e risconti attivi", "ratei e risconti passivi", "altri fondi" che, pertanto, dovrà essere sempre fornita indipendentemente dal valore delle voci;

-la modifica del punto 9) che viene riformulato per effetto dell'informativa da fornire relativamente alle garanzie e passività a seguito della eliminazione dell'indicazione di conti d'ordine dallo stato patrimoniale;

-la modifica del punto 13) nel quale deve essere ora inserita adeguata informativa dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o di incidenza eccezionali a seguito della eliminazione dell'area straordinaria dal conto economico;

-la modifica del punto 16) in cui vengono inserite elementi integrativi alle informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici tra società ed amministratori/sindaci (anticipazioni e crediti concessi ecc.);

-la modifica del punto 18) nel quale vengono inseriti anche gli "warrants" e le "opzioni" tra gli strumenti relativamente ai quali è necessario fornire informativa;

-l'inserimento del nuovo punto 22-quater) dedicato all'informativa da fornire in merito alla natura ed all'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

-l'inserimento dei nuovi punti 22-quinquies) e 22-sexies) dedicati all'informativa da fornire in merito all'impresa che redige il bilancio consolidato (nome e sede) nonché del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

-l'inserimento del nuovo punto 22-sexies) dedicato all'informativa da fornire in merito alla proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;

-l'inserimento di un ultimo paragrafo nel quale viene specificato che le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

**9)** Articolo 6 comma 10 modifica l'articolo 2427-bis del Codice Civile (*Informazioni relative*

al fair value degli strumenti finanziari) con inserimento di maggiori dettagli su termini condizioni ecc.

**10)** Articolo 6 comma 11 modifica l'articolo 2428 del Codice Civile (*Contenuto della relazione sulla gestione*) nel quale:

-viene eliminato il punto 5) che prevedeva l'indicazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ora inserita nella Nota Integrativa al punto 22 quater).

**11)** Articolo 6 comma 12 modifica l'articolo 2435-bis del Codice Civile (*Bilancio in forma abbreviata*) relativo al Bilancio in forma abbreviata con rilevanti modifiche riguardanti:

-l'eliminazione della disposizione che prevedeva l'inserimento in forma esplicita degli ammortamenti in detrazione delle voci BI e BII dell'attivo dello stato patrimoniale;

-l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;

-la possibilità di raggruppamento nel conto economico delle voci D18d) rivalutazione strumenti derivati e D19d) svalutazione strumenti derivati;

-l'abrogazione della norma riguardante le agevolazioni previste per l'indicazione delle voci inerenti l'area straordinaria del conto economico (che è stata abrogata come precisato in precedenza);

-la riformulazione delle disposizioni riguardanti la limitazione della informativa da fornire nella nota integrativa con la determinazione di un quadro sintetizzabile con il sotto indicato schema di sintesi.

Obbligatorietà delle indicazioni richieste:

dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423 del Codice Civile;

dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter del Codice Civile;

dal secondo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile;

dal primo comma, numeri 4) e 6) dell'articolo 2426.

Fatta salva l'obbligatorietà delle indicazioni di cui sopra da inserire nella la nota integrativa, con le novità introdotte dal "Decreto Bilanci", rispetto al precedente impianto dell'articolo 2435-bis che specificava l'elenco delle indicazioni da omettere, vengono ora elencate le indicazioni che devono essere fornite che risultano in particolare quelle richieste dal primo comma dell'articolo 2427 numeri:

1) I CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO.

2) I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI, SPECIFICANDO PER CIASCUNA VOCE IL COSTO; LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI, LE ACQUISIZIONI, GLI SPOSTAMENTI DA UNA AD ALTRA VOCE, LE ALIENAZIONI AVVENUTI NELL'ESERCIZIO, LE RIVALUTAZIONI, GLI AMMORTAMENTI E LE SVALUTAZIONI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO, IL TOTALE DELLE RIVALUTAZIONI RIGUARDANTI LE IMMOBILIZZAZIONI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

6) DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE, L'AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANTIRE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE E CON SPECIFICA RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE GEOGRAFICHE.

Per tale punto l'informativa è limitata ai soli debiti e senza indicazione della ripartizione geografica;

8) L'AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE.

9) L'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI IMPEGNI, DELLE GARANZIE E DELLE PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, CON INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE REALI PRESTATE; GLI IMPEGNI ESISTENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI, NONCHE' GLI IMPEGNI ASSUNTI NEI CONFRONTI DI IMPRESE CONTROLLATE COLLEGATE, NONCHE' CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUEST'ULTIME SONO DISTINTAMENTE INDICATI.

13) L'IMPORTO E LA NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITA' O INCEDENZA ECCEZIONALI.

15) IL NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA.  
Per tale punto può essere omessa l'informativa relativa alla ripartizione per categoria;

16) L'AMMONTARE DEI COMPENSI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI CREDITI CONCESSI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI, CUMULATIVAMENTE PER CIASCUNA CATEGORIA, PRECISANDO IL TASSO D'INTERESSE, LE PRINCIPALI CONDIZIONI E GLI IMPORTI EVENTUALMENTE RIMBORSATI, CANCELLATI O OGGETTO DI RINUNCIA, NONCHE' GLI IMPEGNI ASSUNTI PER LORO CONTO PER EFFETTO DI GARANZIE DI QUALSIASI TIPO PRESTATE, PRECISANDO IL TOTALE PER CIASCUNA CATEGORIA.

22 bis) LE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE, PRECISANDO L'IMPORTO, LA NATURA DEL RAPPORTO E OGNI ALTRA INFORMAZIONE NECESSARIA PER LA COMPrensIONE DEL BILANCIO RELATIVA AL TALI OPERAZIONI, QUALORA LE STESSE NON SIANO STATE CONCLUSE A NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO. LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI POSSONO ESSERE AGGREGATE SECONDO LA LORO NATURA, SALVO QUANDO LA LORO SEPARATA EVIDENZIAMENTO SIA NECESSARIA PER COMPRENDERE GLI EFFETTI DELLE OPERAZIONI MEDESIME SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA'.  
Per questo punto l'informativa può essere limitata alle operazioni realizzate direttamente od indirettamente con i maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società detiene una partecipazione.

22 ter) LA NATURA E L'OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, CON INDICAZIONE DEL LORO EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO, A CONDIZIONE CHE I RISCHI E I BENEFICI DA ESSI DERIVANTI SIANO SIGNIFICATIVI E L'INDICAZIONE DEGLI STESSI SIA NECESSARIA PER VALUTARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E IL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA'.  
Per questo punto possono essere omesse le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;

22 quater) LA NATURA E L'EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO DEI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

22 sexies) IL NOME E LA SEDE LEGALE DELL'IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'INSIEME PIU' PICCOLO DI IMPRESE DI CUI L'IMPRESA FA PARTE IN QUANTO IMPRESA CONTROLLATA NONCHE' IL LUOGO IN CUI E' DISPONIBILE LA COPIA DEL BILANCIO CONSOLIDATO.  
Per questo punto può essere omessa l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Oltre alle suindicate indicazioni di cui ai punti previsti dal citato articolo 2427 del Codice Civile, la nota integrativa del bilancio redatto in forma abbreviata deve fornire le informazioni previste dal primo comma, numero 1) dell'articolo 2427-bis del Codice Civile (*Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari*) riguardanti in particolare l'indicazione per ciascuna categoria di strumenti derivati: a) del loro fair value; b) delle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) degli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) delle variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di patrimonio netto; b-quater) della tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Infine, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, è prevista la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo ed i debiti al valore nominale.

**12)** Articolo 6 comma 13 inserisce nel Codice Civile l'articolo 2425-ter atto a disciplinare il Bilancio delle Micro Imprese.

Sulla base di tali disposizioni sono da considerate Micro Imprese le società di cui all'articolo 2435-bis del Codice Civile che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei suddetti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale Euro 175.000,00;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 350.000,00;
- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio 5 unità.

Le Micro Imprese adottano gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis del Codice Civile (bilancio in forma abbreviata) con la previsione dei sotto indicati esoneri:

- dalla redazione del rendiconto finanziario;
- dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- dalla redazione della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile.

Inoltre per le Micro Imprese non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 ed al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426 del Codice Civile.

Da quanto esposto appare evidente la rilevanza dell'impatto delle norme introdotte dal "Decreto Bilanci" sulla formazione del bilancio di esercizio che risulta ora avere strutture totalmente diverse a seconda delle tipologie di imprese che in pratica risultano suddivise nelle sotto indicate categorie con parametri da verificare (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi:

1.1) MICRO IMPRESE (totale dell'attivo dello stato patrimoniale fino ad Euro 175.000,00; ricavi delle vendite e delle prestazioni fino ad Euro 350.000,00; numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5 unità);

1.2) PICCOLE SOCIETA' (totale dell'attivo dello stato patrimoniale fino ad Euro 4.400.000,00; ricavi delle vendite e delle prestazioni fino ad Euro 8.800.000,00; numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 50 unità);

1.3.) NON PICCOLE SOCIETA' tutte le altre non rientranti tra quelle di cui rispettivamente ai precedenti punti 1.1) ed 1.2).

Sulla base delle descritte novità introdotte dal "Decreto Bilanci" risultano oggi tre strutture di bilancio:

- il bilancio ordinario, da redigersi obbligatoriamente dalle NON PICCOLE SOCIETA', formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto



Finanziario, cui deve accompagnarsi la Relazione sulla Gestione;

-il bilancio abbreviato, da redigersi facoltativamente dalle PICCOLE SOCIETA', formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, con esonero della redazione del Rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la Relazione sulla Gestione;

-il bilancio delle MICRO IMPRESE, da redigersi facoltativamente da queste ultime, formato in conformità al bilancio abbreviato, ma con la possibilità di non redigere la Nota Integrativa.

Trattandosi di norme che entrano in vigore a decorrere dall'uno gennaio 2016 il presente bilancio, come già esposto in precedenza, viene redatto sulla base del precedente impianto normativo.

In particolare, come avvenuto anche nello scorso esercizio, sussistendo i requisiti richiesti dalla legge, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 2435-bis del Codice Civile di predisporre il presente bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato che presenta la struttura prevista dall'impianto normativo in essere sino al 31 dicembre 2015 conforme pertanto a quella dell'esercizio precedente.

In merito a tale struttura nel corpo delle note integrative dei bilanci relativi ai precedenti esercizi venne fornita analitica informativa volta a dare conto del contenuto delle semplificazioni derivanti dalla predisposizione del bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato facendo riferimento al documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 26 novembre 2012 denominato "La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità" che per il suo contenuto, particolarmente chiaro ed esaustivo è da ritenersi documento estremamente appropriato al fine della disamina della tematica in oggetto.

Alla luce delle innovazioni apportate dalle norme introdotte dal sopra citato "Decreto Bilanci" la struttura del bilancio adottata sino alla formazione del presente bilancio andrà ad essere radicalmente modificata con la formazione del bilancio relativo all'esercizio che andrà a chiudersi al 31 dicembre 2016.

Nel rinviare alla disamina esposta nelle note integrative dei bilanci relative ai precedenti esercizi deve essere rilevato che, in conseguenza delle innovazioni apportate dalle nuove norme introdotte dal sopra citato "Decreto Bilanci" la nostra impresa andrà a verificare al 31 dicembre 2016 il proprio status in rapporto ai parametri dimensionali esposti adottando conseguentemente la struttura di bilancio che a ciò si attagli.

Per quanto riguarda la presente nota integrativa, l'ultima quindi redatta in conformità all'impianto normativo in vigore sino al 31 dicembre 2015, si ricorda che la sua redazione in forma abbreviata consente, pur nel rispetto del principio di "rappresentazione veritiera e corretta", di non esporre o di limitare una serie di informazioni quali in particolare:

1) l'omissione delle indicazioni richieste dal numero 10) dell'articolo 2426 del Codice Civile (Criteri di valutazione per i beni fungibili);

2) l'omissione delle indicazioni richieste dai seguenti numeri dell'articolo 2427 del Codice Civile ed in particolare:

2.a) dal numero 2) dell'articolo 2427 riguardante i movimenti delle Immobilizzazioni;

2.b) dal numero 3) dell'articolo 2427 riguardante la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

2.c) dal numero 7) dell'articolo 2427 riguardante la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e dei "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi dello stato patrimoniale" e della voce "altre riserve";

2.d) dal numero 9) dell'articolo 2427 riguardante gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine;

2.e) dal numero 10) dell'articolo 2427 riguardante la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

2.f) dal numero 12) dell'articolo 2427 riguardante la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari indicati nell'articolo 2425 numero 17);

2.g) dal numero 13) dell'articolo 2427 riguardante la composizione delle voci: "proventi

straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico;

2.h) dal numero 14) dell’articolo 2427 riguardante l’indicazione di apposito prospetto contenente:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate;

- l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti;

2.i) dal numero 15) dell’articolo 2427 riguardante il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

2.l) dal numero 16) dell’articolo 2427 riguardante l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci;

2.m) dal numero 17) dell’articolo 2427 riguardante il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società;

3) l’omissione delle indicazioni richieste dal punto 1), comma 1 dell’articolo 2427-bis del Codice Civile (così come indicato anche nel Principio Contabile OIC n. 3 intitolato “ Le informazioni sugli Strumenti Finanziari da includere nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione” emanato nel marzo 2006) riguardanti, relativamente a ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

4) la limitazione delle indicazioni richieste dal numero 6) dell’articolo 2427 riguardanti, relativamente a ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche e che, unicamente in relazione ai debiti iscritti in bilancio (quindi non ai crediti), sono riferite all’importo globale degli stessi;

5) la limitazione dell’informativa richiesta dall’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis del Codice Civile riguardante le operazioni con “parti correlate” che viene ristretta alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti ed a quelle realizzate con i membri degli organi di amministrazione e controllo;

6) la limitazione dell’informativa richiesta dall’articolo 2427, primo comma, numero 22-ter del Codice Civile riguardante “gli accordi fuori bilancio” che viene ristretta alla natura ed all’obiettivo economico delle stesse;

7) l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione avendo fornito le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

Terminata la suesposta disamina delle semplificazioni che la normativa di cui all’articolo 2435-bis, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2015, riserva per le note integrative dei bilanci redatti in forma abbreviata, si elencano di seguito alcuni ulteriori elementi che hanno caratterizzato il percorso formativo dello stesso e che consentono di meglio comprenderne il contenuto.

In particolare si precisa ulteriormente che:

- è stato omesso l’inserimento nella presente nota integrativa del rendiconto finanziario la cui disciplina è contemplata nel Principio Contabile OIC n. 10 la cui compilazione non risulta obbligatoria;

- nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico si sono indicate tutte le voci con contenuto numerico pari a zero sia nel presente che nel precedente esercizio;

- per effetto della previsione contenuta nella norma di legge, per cui i valori in contabilità sono assunti con arrotondamenti al centesimo di Euro ed in bilancio all’unità di Euro, a differenza di quanto accaduto nello scorso esercizio, non si sono posti nella redazione del presente bilancio problematiche con gli arrotondamenti. In particolare, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo. 213/98, nonché con le regole impartite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 106/2001, nella predisposizione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 si è provveduto a ripristinare la quadratura dello stato patrimoniale e del conto economico iscrivendo alcune poste specifiche, fiscalmente irrilevanti ed extracontabili, atte ad apportare un riequilibrio

contabile quali:

*BILANCIO AL 31/12/2014*

a) stato patrimoniale - AVII - Altre Riserve (Riserva Arrotondamenti Euro) appostazione in diminuzione di 1 Euro;

b) conto economico –E21 c) Altri Oneri Straordinari appostazione di 1 Euro;

*BILANCIO AL 31/12/2015*

a) stato patrimoniale – nessuna appostazione;

b) conto economico – nessuna appostazione.

Prima di procedere all'analisi dei diversi punti indicati dall'articolo 2427 del Codice Civile, come ridefiniti e ridotti dal dettato dell'articolo 2435-bis dello stesso Codice, si richiamano sinteticamente i principi generali dettati dalla normativa citata in precedenza che hanno presieduto alla formazione del presente bilancio e che non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio relativo al precedente esercizio.

In ottemperanza al disposto rispettivamente degli articoli 2423, 2423-bis e 2423-ter del Codice Civile ed ai Principi Contabili, con particolare riferimento all'OIC n. 11 intitolato "Bilancio d'esercizio – finalità e postulati", all'OIC n. 12 intitolato "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio":

- sono stati osservati i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta supportati ed integrati, ove circostanze oggettive venissero a richiederlo, dalla comunicazione di ulteriori informazioni complementari localizzate nella nota integrativa;
- non essendosi verificati nel corso dell'esercizio casi eccezionali in relazione ai quali dover procedere alla disapplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, non si è reso necessario esperire deroghe alle disposizioni medesime;
- il bilancio è stato redatto, come sopra evidenziato in unità di Euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa in cui vengono esposti anche valori con indicazione dei decimali;
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (principio della prudenza e della continuità dell'impresa), nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato (nuovo principio introdotto dal Legislatore della prevalenza della sostanza sulla forma);
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (principio della competenza economica);
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (conferma e rafforzamento del principio della competenza economica);
- si è tenuto altresì presente che gli eventuali elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente (principio della chiarezza espositiva dei dati in bilancio) e che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro (principio della continuità dei bilanci), salvo deroghe consentite in casi eccezionali da motivarsi obbligatoriamente nella nota integrativa indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
- si è tenuto presente il principio di inderogabilità della struttura legale degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico con obbligo di rispettare gli schemi di cui rispettivamente agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile;
- si sono tenute in considerazione le possibilità di suddivisione e raggruppamento delle voci precedute da numeri arabi esposte nello stato patrimoniale e nel conto economico;
- si è tenuto presente l'obbligo di aggiungere altre voci quando il contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425, nonché di adattamento delle voci precedute da numeri arabi quando lo esige la natura dell'attività esercitata;
- è stata garantita la comparazione di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico rispetto all'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente

tenendo presente che qualora le voci risultassero non comparabili deve procedersi all'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente con conseguente obbligo di commento nella nota integrativa;

- si è osservato il divieto di effettuare compensi di partite.

Come esposto in precedenza, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, si forniscono di seguito le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 con il conseguente esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione:

-articolo 2428 n. 3) La società non possiede azioni proprie;

-articolo 2428 n. 4) La società non ha compiuto operazioni sulle proprie quote, nemmeno per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Di seguito si procede all'analisi dei diversi punti indicati dall'articolo 2427 del Codice Civile come ridefiniti e ridotti dal dettato dell'articolo 2435-bis dello stesso Codice.

**ART.2427 n.1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO.**

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

**B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

L'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali è avvenuta sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale in ragione del costo sostenuto ripartito mediante l'ammortamento in funzione del periodo in cui ne verrà tratto beneficio con piani sistematici e con il limite massimo di cinque anni stabilito per talune tipologie di esse.

Gli elementi iscritti nel presente bilancio tra le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra quelli definiti dal Principio Contabile OIC n. 24 intitolato "Immobilizzazioni Immateriali" sostitutivo del Principio Contabile n. 24 del maggio 2005.

In particolare la posta è costituita da:

- costi sostenuti per acquisizione di software applicativo in licenza d'uso a tempo indeterminato e pertanto ammortizzato in tre esercizi inteso come periodo presunto di utilità di tali costi tenuto conto dell'elevata obsolescenza tecnologica cui normalmente è sottoposto in linea generale il software. L'importo residuo da ammortizzare di tali oneri alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 11.957,83;
- costi sostenuti al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria (avvenuta in data 30 aprile 2010) avente ad oggetto l'ottenimento per la LUCCA HOLDING SERVIZI SRL (quale Parte Utilizzatrice) della concessione in locazione finanziaria da parte della società Concedente dell'unità immobiliare ad uso di ufficio ove è ubicata la sede sociale in via Dei Bichi n. 340 per la durata di 216 mesi (18 anni). Tali costi al momento del loro sostenimento sono stati annoverati tra le "Altre immobilizzazioni immateriali" sulla base del seguente percorso:
  - sono stati qualificati come "spese incrementative su beni di terzi" in quanto non separabili rispetto al bene immobile condotto in locazione finanziaria e non in possesso di una propria autonoma funzionalità;
  - sono stati ammortizzati sulla base di un piano di ammortamento a quote costanti avente la durata di 18 anni identica a quella stabilita per il contratto di locazione finanziaria. Tale periodo è stato determinato valutando l'arco tempo di durata della locazione finanziaria come minore rispetto all'effettivo utilizzo del cespite immobiliare avendo evidentemente qualificato in via preventiva il contratto

medesimo come stipulato con finalità traslativa e non per scopo di solo godimento. L'importo residuo da ammortizzare di tali oneri alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 30.947,39;

- costi sostenuti per l'allestimento della porzione dell'unità immobiliare ubicata in Lucca, via Dei Bichi n. 340 (ove è posta la sede della società, detenuta in forza del contratto di locazione finanziaria descritto al precedente paragrafo) concessa in sub-locazione al socio unico LUCCA HOLDING SPA in forza di contratto avente decorrenza dall'uno gennaio 2015. L'ammontare complessivo di tali oneri sostenuti è stato ammortizzato sulla base della durata del contratto di sub-locazione. L'importo residuo da ammortizzare di tali oneri alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 5.508,71;
- costi di addestramento e di qualificazione del personale in quanto, assimilabili ai costi di "start-up" visto che sono stati sostenuti in relazione ad una attività svolta per l'avviamento della nuova attività di riscossione delle entrate comunali intrapresa nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Tali condizioni realizzano appieno le prescrizioni di cui al paragrafo n. 39 del citato Principio Contabile OIC n. 24 al fine di consentire la capitalizzazione dei costi in oggetto che sono da annoverare tra i "costi di impianto ed ampliamento. Conseguentemente l'ammortamento degli stessi è avvenuta ripartendo l'onere complessivo in cinque anni. L'importo residuo da ammortizzare dei costi in oggetto alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 21.139,10.

## **B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte al 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

- |  |     |
|--|-----|
| • Attrezzature industriali e commerciali | 15% |
| • Macchine d'ufficio                     | 20% |
| • Mobili e arredi                        | 12% |
| • Impianti                               | 25% |

Deve tenersi sempre presente che, nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione deve essere svalutata in misura corrispondente e se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo patrimoniale. In relazione alla esigua rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul patrimoniale che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 22) del Codice Civile nel paragrafo specifico inserito nella presente nota integrativa.

La società non ha ricevuto contributi in conto impianti.

## **B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

**PARTECIPAZIONI**

La LUCCA HOLDING SRL non detiene partecipazioni di alcun tipo in altre società.

**CREDITI**

I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono stati valutati al loro valore nominale.

**C) ATTIVO CIRCOLANTE****C) I – Rimanenze**

Non risulta alcuna elemento annoverabile in tale voce.

**C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)**

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale degli stessi rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente istituito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, sulla base delle prescrizioni di cui al novellato Principio Contabile OIC n. 15 intitolato "I crediti", allo scopo di coprire le perdite derivanti da inesigibilità ragionevolmente previste per i saldi dei crediti esposti in bilancio.

Lo stanziamento di tale fondo svalutazione è avvenuto nel rispetto del principio della competenza effettuando una analisi dei singoli crediti e dei vari elementi di fatto esistenti e previsti basandosi anzitutto sulla verifica della anzianità dei crediti suddivisi per classi temporali di scaduto e sulla indagine relativa alle motivazioni della mancata regolarizzazione dello scaduto stesso.

Il fondo, costituito per i crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di Controllo degli Impianti Termici per il Comune di Lucca, al 31/12/2014 ammontava ad Euro 34.537,87 ed è stato così movimentato:

accantonamento di Euro 1.001,01 equivalente al 70% degli importi derivanti da mancati appuntamenti avvenuti nell'anno 2015, determinato sulla base dell'andamento degli incassi sui mancati appuntamenti del 2014;

accantonamento percentuale pari al 20% sugli importi scaduti ancora accessi insorti nell'anno 2015.

Nel procedere agli accantonamenti sopra indicati si è operato in modo omogeneo rispetto all'esercizio precedente e l'importo del fondo al 31/12/2015 ammonta pertanto ad Euro 38.652,80.

Riduzione per un importo pari a Euro 1.262,30 per crediti relativi al 2015 da portare a perdita.

Con riferimento alla contestazione avanzata da parte della società Sistema Ambiente Spa sugli importi fatturati da LHS per il servizio di call center, essenzialmente motivata da una diversa interpretazione delle modalità contrattuali di calcolo delle chiamate eccedenti il numero di quelle contrattuali previste, nel bilancio relativo all'esercizio 2014 era stata effettuata l'iscrizione a fondo rischi di una cifra pari ad Euro 21.419, corrispondente alla metà dell'importo contestato per il 2014 oltre alle penali contrattualmente previste.

Le due società si sono impegnate per addivenire ad una soluzione di tipo transattivo in merito, il cui risultato è stato il riconoscimento in favore di Sistema Ambiente di un importo pari ad € 33.685,00 a storno del credito vantato da LHS, oltre alle penali sopra citate.

Ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 in merito alle "transazioni commerciali" ed in particolare alla imputazione in bilancio degli interessi di mora in ossequio alle disposizioni normative ivi contenute viene fatto rilevare che, pur tenendo conto di quanto disposto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 applicabile alle transazioni concluse a decorrere dall' 1° gennaio 2013 si è continuato, in linea con i comportamenti adottati nei precedenti esercizi, a non iscrivere nel conto economico interessi attivi di mora imputabili per competenza a fronte di eventuali riscossioni scadute. Ciò nella piena accezione del principio della prudenza e tenuto conto dei buoni rapporti commerciali con i clienti

aziendali, ma soprattutto valutando in tale ambito come primario il concetto con cui deve essere effettuata una netta distinzione tra:

- competenza giuridica (diritto legale alla percezione degli interessi), sulla base della quale il novellato Principio Contabile OIC n. 15 prevede l'imputazione in bilancio degli interessi di mora attivi maturati per competenza e la corrispondente svalutazione in casi in cui il relativo incasso risulti dubbio;

- valutazione economica (assenza di certezza di un effettivo incasso del credito per interessi) che, sulla base della sopracitata normativa in vigore al 31 dicembre 2012 e della prassi da sempre adottata nelle transazioni con i clienti aziendali, fa ritenere come corretto e prudente considerare come sospeso il riconoscimento degli interessi medesimi sino al momento della effettiva eventuale percezione che costituisce fattispecie assolutamente straordinaria e non ricorrente.

Tale impostazione risulta tra l'altro in linea anche con quanto disposto dal Legislatore Fiscale all'articolo 109 del DPR 917/1986 ove è espressamente stabilito "...gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti".

Ad ulteriore supporto di quanto sopra giova sottolineare che, nonostante la rigidità della disciplina che regola gli interessi moratori, risulta lecito asserire che, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, il creditore, successivamente al momento in cui tali interessi diventano esigibilità, possa decidere di rinunciarvi.

Ciò in quanto gli interessi moratori traggono la propria origine nel ritardo nell'adempimento ed il diritto agli stessi costituisce un particolare tipo di obbligazione pecuniaria che si aggiunge ad altra obbligazione avente carattere principale e costituisce pertanto un diritto di credito che, come tale, risulta pienamente disponibile e suscettibile di essere oggetto di volontaria rinuncia da parte del creditore. Infatti, nonostante il saggio possa risultare particolarmente elevato, anche gli interessi moratori previsti dalla nuova disciplina sui termini di pagamento, non possono essere assimilati ad una sanzione, ma mantengono la loro natura risarcitoria, secondo lo schema classico per cui la loro funzione risiede nella predeterminazione del danno per inadempimento o ritardato adempimento fermo restando il diritto di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti (vedasi articolo 6 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231)

### **C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Non risulta alcun elemento annoverabile in tale voce.

### **C) IV – Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e la valutazione è avvenuta al valore nominale.

### **D) E) Ratei e risconti attivi e passivi**

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e si riferiscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi.

### **C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

### **D) Debiti**

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, in merito alle "transazioni commerciali" ed in particolare alla imputazione in bilancio degli interessi di mora in ossequio alle disposizioni ivi contenute, in linea con quanto precisato in precedenza nella esplicitazione della posta denominata "Crediti", si fa rilevare che, anche viste le novità introdotte dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, da applicarsi alle transazioni concluse a decorrere dall' uno

gennaio 2014, tenuto conto che:

- anche il citato Principio Contabile OIC n. 19 chiarisce che per i contratti che prevedono il pagamento di interessi passivi se si verificano determinate condizioni od eventi tali interessi devono essere stanziati solo quando il loro pagamento diventa probabile;

- la nostra Società ha buoni rapporti commerciali con i fornitori aziendali favoriti anche da una consolidata credibilità acquisita sul mercato in tema di onorabilità dei propri impegni;

- la possibilità di rinunciare al credito maturato per interessi moratori da parte del soggetto avente diritto in ragione delle motivazioni esposte in precedenza nella esplicitazione della posta denominata "Crediti" cui si rinvia;

si è evitato di iscrivere nel conto economico interessi passivi di mora imputabili per competenza a fronte di eventuali pagamenti scaduti ritenendo come sospeso il riconoscimento degli interessi medesimi sino al momento della effettiva eventuale percezione che costituisce fattispecie assolutamente straordinaria e non ricorrente.

### Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza economica indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

### Imposte

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.

Le imposte ammontano ad Euro 2.254,00 e sono relative all'IRAP.

	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale IRES	Effetto fiscale IRAP	Effetto fiscale totale
<b>Imposte anticipate</b>				
Emolumento amm.re non pagato	18.720	5.148	0	5.148
Accantonamento fondo svalutazione crediti	1.904	524		524
Emolumento amm.re pagato nel 2015 (storno)	18.720	-5.148		-5.148
Perdita fiscale	54.794	15.068	0	15.068
<b>TOTALE</b>		<b>15.592</b>		<b>15.592</b>

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è quindi la seguente:

	<b>IRES</b>	<b>IRAP</b>
1. Imposte correnti (-)	0	-2.254,00



2.	Variazione delle imposte anticipate (+/-)	+15.592,00	-
3.	Variazione delle imposte differite (-/+)	-	-
4.	Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/- -/+3)	<b>+15.592,00</b>	<b>- 2.254,00</b>

Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.

Le imposte anticipate sono state rilevate perché esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui avverranno i riassorbimenti delle differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le imposte anticipate di cui sopra sono calcolate anche sulla perdita fiscale subita nel periodo d'imposta cui si riferisce il presente bilancio che, per effetto dell'adesione da parte della LUCCA HOLDING SPA al consolidato fiscale, verranno liquidate alla LUCCA HOLDING SERVIZI SRL entro la fine del corrente anno 2016.

**ART.2427 n. 3 bis) MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI, FACENDO A TAL FINE ESPLICITO RIFERIMENTO AL LORO CONCORSO ALLA FUTURA PRODUZIONE DI RISULTATI ECONOMICI, ALLA LORO PREVEDIBILE DURATA UTILE E, PER QUANTO RILEVANTE, AL LORO VALORE DI MERCATO, SEGNALANDO ALTRESI' LE DIFFERENZE RISPETTO A QUELLE OPERATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ED EVIDENZIANDO LA LORO INFLUENZA SUI RISULTATI ECONOMICI DELL'ESERCIZIO.**

Si riferisce che le immobilizzazioni materiali ed immateriali esposte nel presente bilancio non sono state oggetto di riduzioni di valore derivanti da una loro perdita durevole di valore.

**ART.2427 n.4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO; IN PARTICOLARE, PER LE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO, PER I FONDI E PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, LA FORMAZIONE E LE UTILIZZAZIONI.**

Di seguito si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo con relative note di dettaglio.

### VOCI DELL'ATTIVO

Codice Bilancio	<b>B I 01</b>	
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali	
Consistenza iniziale		40.643
Incrementi		50.326
Decrementi		21.416
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		69.553

L'incremento complessivo delle immobilizzazioni immateriali nell'esercizio 2015, si riferisce al sostenimento di ulteriori oneri relativo al software acquisito in licenza d'uso, ai costi di impianto e di ampliamento per addestramento personale e assunzioni per nuova attività, nonché agli oneri per allestimento della porzione

dell'unità immobiliare concessa in sub-locazione di cui si è fornito dettaglio nel precedente paragrafo intitolato "ART.2427 n.1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO" a cui si formula espresso ed integrale richiamo.

Codice Bilancio	<b>B II 01</b>
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali
Consistenza iniziale	156.896
Incrementi	7.979
Decrementi	500
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	164.375

L'incremento delle immobilizzazioni materiali si riferisce ad acquisti di mobili, macchine da ufficio, attrezzature effettuati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Codice Bilancio	<b>B II 02</b>
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammort. immob. materiali
Consistenza iniziale	-112.641
Incrementi	7.429
Decrementi	500
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	-119.570

L'incremento del fondo è relativo all'ammortamento effettuato nell'esercizio.

Codice Bilancio	<b>B III</b>
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Consistenza iniziale	9.735
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	9.735

Le immobilizzazioni finanziarie risultano costituite in particolare da:

- depositi cauzionali su canoni di locazione per Euro 7.725,14;
- depositi cauzionali su contratti Enel per Euro 9,69;
- depositi cauzionali per Mini Hydro per Euro 2000,00

Codice Bilancio	<b>C II 01</b>
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Attivo circolante) Esigibili entro esercizio
Consistenza iniziale	339.493
Incrementi	1.520.713
Decrementi	1.239.286
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	620.919

I crediti aventi scadenza entro l'esercizio successivo, ammontanti a complessivi Euro 620.919, risultano costituiti da:

- crediti verso clienti per Euro 442.159 al lordo di quanto da decurtare per lo stanziamento del Fondo svalutazione crediti ammontante ad Euro 38.653;
- credito verso Erario per IVA per Euro 11.879;
- credito per imposte anticipate, pari ad Euro 5.148, che saranno rimborsate dalla controllante LUCCA HOLDING SPA a fronte di differenze di carattere temporaneo tra il risultato civilistico ed il reddito fiscale ai fini Ires da determinarsi in capo alla medesima "Holding". Tali differenze sono costituite in particolare dalla porzione di compenso spettante all'amministratore unico non erogato che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 95, comma 5 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) risulta deducibile dal reddito fiscale nel periodo d'imposta in cui avviene la corresponsione (principio di cassa allargato);
- credito verso Erario per acconti Irap versati per complessivi Euro 16.694;
- partite attive da liquidare pari ad Euro 3.600 relative al contributo della Regione Toscana per gli stagisti iscritto nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sulla base del principio della competenza economica ed in particolare del suo corollario della correlazione tra ricavi d'esercizio e costi;
- credito nei confronti della Società controllante LUCCA HOLDING SPA per acconti IRES, ritenute e imposte anticipate sulla perdita fiscale nell'ambito dei rapporti fiscali inerenti il "consolidato nazionale" pari ad Euro 38.871;
- credito verso il Comune di Lucca derivante da quanto previsto nell' articolo 5 del contratto di concessione locali che al 31.12.2015 ammonta ad Euro 68.306. Relativamente a tale credito, allo scopo di operare con la massima trasparenza, viene fatto rilevare che in data 24 settembre 2015 la LUCCA HOLDING SERVIZI SRL ha sottoscritto con il COMUNE DI LUCCA contratto con il quale quest'ultimo (parte concedente) ha concesso in uso i locali per lo svolgimento delle attività in materia di riscossione delle entrate comunali. Trattasi in particolare dell'acquisizione in uso da parte della LUCCA HOLDING SERVIZI SRL di n. 7 vani ad uso ufficio posti rispettivamente: in Lucca, via Bigongiari frazione Sant'Anna (presso l'Ufficio Tributi del Comune di Lucca) ed in Lucca, piazzale San Donato (presso il Comando Polizia Municipale) al fine di poter espletare la nuova attività di riscossione delle Entrate per conto del Comune di Lucca. Nell'articolo 5 del citato contratto è espressamente previsto che gli oneri per far fronte alle improcrastinabili opere di manutenzione necessarie per i locali debbano fare carico al soggetto concessionario con compensazione dell'intero costo, quantificato in complessivi Euro 82.301,00, dagli oneri relativi al canone di concessione ed alle utenze specificamente determinati nell'articolo 4 del contratto medesimo. Tale previsione contrattuale è stata rappresentata contabilmente come di seguito specificato:
  - a) tutti gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle opere di manutenzione sono stati imputati ad una voce specifica denominata "oneri adeguamento unità locali" in modo da meglio monitorare la stratificazione dei costi sostenuti;
  - b) al momento dell'ultimazione dello svolgimento delle opere di manutenzione ed in coincidenza con il sostenimento degli ultimi costi previsti, la posta contabile accesa come precisato alla precedente lettera a) è stata integralmente stornata andando ad accendere una corrispondente partita contabile creditoria nei confronti del Comune di Lucca per quanto da compensare in conto canoni di concessione ed utenze. Tale credito viene a contrarsi periodicamente per effetto della compensazione con il debito che la LUCCA

HOLDING SERVIZI SRL contrae nei confronti del Comune di Lucca in ragione della maturazione dei canoni inerenti la concessione in uso dei locali e le relative utenze.

- crediti per rimborsi spese che il Comune dovrà riversare per costi sostenuti dalla società per invio ordinario CDS pari ad Euro 15.590;
- partite attive in sospeso su oneri sostenuti per pratiche riscossione entrate comunali pari ad Euro 54.165. In merito a tale posta, tenuto conto del fatto che essa si origina a seguito della nuova attività di esazione per conto del Comune di Lucca avviata nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, si ritiene opportuno fornire una specifica nota di dettaglio.

In particolare viene fatto rilevare che l'applicazione del principio della competenza economica, in precedenza richiamato, come esplicitato anche nel Principio Contabile OIC N. 11 intitolato "Bilancio d'esercizio – finalità e postulati" ha quale corollario fondamentale la correlazione tra i costi ed i ricavi di esercizio da attuarsi contrapponendo ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi; b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione; c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

Proprio nella piena attuazione della suindicata correlazione tra ricavi e costi di esercizio sono state rinviate all'esercizio successivo quote di costi sostenuti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 relativamente a pratiche inerenti l'attività di riscossione delle entrate per conto del Comune di Lucca i cui ricavi andranno a maturare in esercizi successivi. Il rinvio è avvenuto provvedendo ad effettuare il riparto dei costi complessivamente sostenuti per le pratiche in corso sulla base del rapporto tra le pratiche rimosse (su cui maturano i ricavi) ed il totale delle pratiche attivate.

- altri crediti pari ad Euro 3.160.

Come esposto in precedenza l'ammontare dei crediti suesposto risulta al netto di quanto iscritto nel Fondo svalutazione crediti verso clienti acceso al 31 dicembre 2015 per l'importo di Euro 38.653. Tale fondo nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ha subito la seguente movimentazione:

	<b>Saldo iniziale</b>	<b>Utilizzi</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>Saldo finale</b>
Fondo sval.crediti	34.538	0	4.115	38.653

Codice Bilancio	<b>C II 02</b>
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Attivo circolante) Esigibili oltre esercizio
Consistenza iniziale	26.198
Incrementi	524
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	26.722

I crediti aventi scadenza oltre l'esercizio successivo, ammontanti a complessivi Euro 26.722, risultano costituiti:

-dal credito verso la controllante LUCCA HOLDING SPA, pari ad Euro 17.136, per quanto spettante alla LUCCA HOLDING SERVIZI SRL a fronte dell'istanza di rimborso cumulativamente richiesto dalla suindicata "Holding" in forza di quanto

disposto dall'articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazione nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 con cui è stata prevista la deduzione integrale ed analitica dalla base imponibile IRES di quanto versato a titolo di IRAP, limitatamente alla parte riferita alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato;  
 -dal credito per imposte anticipate da rimborsare dalla controllante LUCCA HOLDING SPA, pari ad Euro 9.586.

Codice Bilancio	C IV
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale	146.523
Incrementi	1.675.747
Decrementi	1.539.108
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	283.162

Codice Bilancio	D
Descrizione	RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale	196.274
Incrementi	7.712
Decrementi	18.811
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	185.175

La posta "Ratei e risconti attivi" è costituita unicamente da risconti attivi, iscritti per complessivi Euro 185.174 sulla base di quanto prescritto dal Principio Contabile n. 18 intitolato "Ratei e Risconti" e rappresentano quote parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi. In particolare risultano iscritti su:

-premi assicurativi vari per Euro 7.712;

-sul maxi-canone corrisposto sui canoni di locazione finanziaria relativi all'immobile assunto in leasing per Euro 177.463.

## VOCI DEL PASSIVO, FONDI E T.F.R.

Codice Bilancio	C
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	152.306
Aumenti	24.437
di cui formati nell'esercizio	0
Diminuzioni	14.437
di cui utilizzati	0
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	162.305

L'incremento dei debiti per TFR è dovuto all'accantonamento intervenuto nel corso dell'esercizio 2015.

Codice Bilancio	D 01
Descrizione	DEBITI Esigibili entro l'esercizio
Consistenza iniziale	178.435
Incrementi	1.618.714
Decrementi	1.109.391
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	687.758

I debiti aventi scadenza entro l'esercizio successivo, ammontanti a complessivi Euro 687.758, risultano costituiti da:

- debiti di funzionamento che ammontano complessivamente ad Euro 189.363;
- debiti da prestito fruttifero erogato da socio unico LUCCA HOLDING SPA dell'importo complessivo di Euro 300.000,00 (oltre a quota interessi maturata alla data del 31 dicembre 2015 per Euro 246,00), le cui caratteristiche risultano analiticamente descritte nel successivo paragrafo intitolato "ART.2427 n.19 bis) FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA', RIPARTITI PER SCADENZE E CON LA SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI" cui si formula espresso ed integrale rinvio;
- debiti tributari per debiti tributari per ritenute IRPEF relative a dipendenti e lavoratori autonomi pari ad Euro 16.084;
- debiti tributari per IRAP dovuta relativamente al periodo d'imposta 2015 per Euro 2.254;
- debiti previdenziali, verso INPS su per Euro 21.199 e verso INAIL per Euro 168;
- debiti verso il personale per Euro 25.493;
- partite passive da liquidare su costi del personale per ferie maturate e non godute pari ad Euro 22.263 e su spese condominio anno 2014 per Euro 1.314 e anno 2015 per Euro 1.314;
- debiti relativi alle quote di capitale in scadenza entro il 31 dicembre 2016, pari ad Euro 3.442 del finanziamento bancario chirografario acceso con la Banca del Monte di Lucca spa in data 29 maggio 2009 avente capitale iniziale erogato pari ad Euro 54.000. Il suindicato importo delle rate in scadenza entro l'esercizio successivo è stato rilevato dal piano di ammortamento rilasciato dall'Istituto di Credito mutuante;
- debiti verso il Comune di Lucca per attività di pubblicità pari ad Euro 1.520, di affissioni pari ad Euro 5.193, RSA pari ad Euro 909, servizi domiciliari pari ad Euro 108, per riscossioni ingiunzioni ICI pari ad Euro 4.017, per codice della strada per un totale di Euro 89.153;

-altri debiti di ammontare complessivo pari ad Euro 3.717.

Codice Bilancio	D 02
Descrizione	DEBITI Esigibili oltre l'esercizio
Consistenza iniziale	37.840
Incrementi	369
Decrementi	3.442
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	34.767

I debiti aventi scadenza oltre l'esercizio successivo, ammontanti a complessivi Euro 34.767, risultano costituiti:

- debiti relativi alle quote di capitale in scadenza oltre la data del 31 dicembre 2016, pari a complessivi Euro 31.767, relativamente al finanziamento bancario chirografario acceso con la Banca del Monte di Lucca spa in data 29 maggio 2009 di cui al precedente paragrafo;
- debiti derivanti da deposito cauzionale passivo per Euro 3.000.

Codice Bilancio	E
Descrizione	RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale	191.852
Incrementi	0
Decrementi	14.389
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	177.463

La posta "Ratei e risconti passivi" è costituita unicamente da risconti passivi, iscritti per complessivi Euro 177.463 sulla base di quanto prescritto dal Principio Contabile n. 18 intitolato "Ratei e Risconti" e rappresentano quote parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi. In particolare risultano iscritti sul contributo che la LUCCA HOLDING SERVIZI SRL ha ricevuto in data 30.04.2010, erogato dalla società Residence Montecarlo Srl, a copertura dell'esborso del maxicanone sostenuto al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria relativo all'unità immobiliare ove è posta la sede della società imputato al conto economico dei vari esercizi sulla base del principio della competenza economica e della correlazione tra i ricavi e costi di esercizio.

**ART.2427 n.5) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI, POSSEDUTE DIRETTAMENTE O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA, IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE, INDICANDO PER CIASCUNA LA DENOMINAZIONE, LA SEDE, IL CAPITALE, L'IMPORTO DEL PATRIMONIO NETTO, L'UTILE O LA PERDITA DELL'ULTIMO ESERCIZIO, LA QUOTA POSSEDUTA E IL VALORE ATTRIBUITO IN BILANCIO O IL CORRISPONDENTE CREDITO.**

Viene fatto rilevare che la LUCCA HOLDING SERVIZI SRL non detiene partecipazioni di alcun tipo in altre società.

**ART.2427 n.6) AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE E CON SPECIFICA RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE GEOGRAFICHE.**

Si precisa che:

- nessun credito iscritto nell'attivo del bilancio è di durata residua superiore a cinque anni;
- tra i debiti iscritti nel passivo, una porzione di quelli relativi al descritto finanziamento chirografario acceso dalla Banca del Monte spa in data 29 maggio 2009, il cui importo complessivo da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 35.209,00, hanno durata residua superiore a cinque anni in quanto il piano di ammortamento di rimborso prevede una durata complessiva di 15 anni;
- nessun debito iscritto nel passivo risulta assistito da garanzia reale su beni sociali.

Si rileva poi che:

a) i crediti aziendali risultanti dal dettaglio analitico esposto in precedenza sono ripartiti per area geografica come dal seguente prospetto:

AREA GEOGRAFICA	RIPARTIZIONE
ITALIA	100%
ALTRI STATI UE	%
STATI EXTRA UE	%
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>100,00%</b>

b) i debiti aziendali, risultanti dal dettaglio analitico esposto in precedenza sono ripartiti per area geografica come dal seguente prospetto:

AREA GEOGRAFICA	RIPARTIZIONE
ITALIA	100%
ALTRI STATI UE	%
STATI EXTRA UE	%
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>100,00%</b>

**ART. 2427 6-bis) EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.**

Si riferisce che non esistono attività o passività in valuta accese al 31 dicembre 2015.

**ART.2427 6-ter) DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE, AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE.**

Si riferisce che non sono state concluse operazioni che prevedano per l'acquirente obblighi di retrocessione a termine.

**ART. 2427 7-bis) ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO CON SPECIFICAZIONE IN APPOSITI PROSPETTI DELLA LORO ORIGINE, POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA', NONCHE' DELLA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI.**

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:



	<b>31.12.2014</b>	<b>AUMENTI</b>	<b>DIMINUZIONI</b>	<b>31.12.2015</b>
Capitale Sociale	100.000			100.000
Riserva Legale	5.389	682		6.071
Riserva Straord.	102.382	12.976		115.358
Perdita es. 2015			43.651	43.651
<b>Totale P.Netto</b>	<b>207.771</b>	<b>13.658</b>	<b>43.651</b>	<b>177.778</b>

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni come previsto dal Principio Contabile n. 28 facendo riferimento alle poste del Patrimonio Netto distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Quota disponibile</b>	<b>Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per copertura perdita</b>	<b>Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per altre ragioni</b>
Capitale	100.000	B			
Riserva Legale	6.071	B			
Riserva straordinaria	115.358	A, B, C	115.358		
<b>Totale</b>	<b>221.429</b>		<b>115.358</b>		
Quota non distribuibile			69.553		
Residua quota distrib			45.805		
<i>(*) A: per aumento capitale sociale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.</i>					

Non sono presenti altri tipi di riserve oltre a quelle enunciate.

La quota non distribuibile si riferisce all'importo delle immobilizzazioni immateriali presenti in bilancio e non ancora ammortizzate derivante dal vincolo previsto dall'articolo 2426 comma 5 del Codice Civile.

In proposito si rileva che, sulla base di quanto precisato in merito anche dal richiamato Principio Contabile OIC n. 24, le riserve da vincolare ai fini di poter procedere alla distribuzione degli utili sono unicamente quelle corrispondenti all'importo relativo ai costi di impianto ed ampliamento. Tuttavia, allo scopo di ottemperare con la massima prudenza si è ritenuto di estendere tale vincolo a tutte le voci comprese nelle immobilizzazioni immateriali.

**ART.2427 n.8) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE.**

Si riferisce che nell'esercizio non risultano imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

**ART.2427 n.11) AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, INDICATI NELL'ART.2425 N. 15) DIVERSI DAI DIVIDENDI.**

Si riferisce che la società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

**ART.2427 n.16-BIS) IMPORTO TOTALE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE O ALLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI, L'IMPORTO TOTALE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA PER GLI ALTRI SERVIZI DI VERIFICA SVOLTI, L'IMPORTO TOTALE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA PER I SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE E L'IMPORTO TOTALE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA PER ALTRI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE.**

Come precisato nella norma succitata (articolo 2427 n. 16-bis) le informazioni di cui al presente paragrafo devono essere fornite "salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato".

Pertanto, tenuto conto del fatto che la LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. si trova nella fattispecie di cui sopra l'informativa in oggetto viene omessa.

**ART.2427 n.18) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' CON SPECIFICA DEL LORO NUMERO ED I DIRITTI CHE ESSI ATTRIBUISCONO.**

Si riferisce che la società non ha emesso titoli o valori similari.

**ART.2427 n. 19) NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA', CON L'INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE.**

Si riferisce che la Società non ha emesso strumenti partecipativi.

**ART.2427 n.19 bis) FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA', RIPARTITI PER SCADENZE E CON LA SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il socio unico LUCCA HOLDING SPA ha erogato alla LUCCA HOLDING SERVIZI SRL un finanziamento dell'importo complessivo di Euro 300.000,00 avente decorrenza dal 15 dicembre 2015 e scadenza al 15 maggio 2016, rinnovabile per un semestre, salvo disdetta da una delle parti da comunicare entro il quindicesimo giorno del mese precedente. Tale finanziamento è fruttifero di interessi calcolati al tasso pari all'Euribor 3 mesi oltre ad uno spread del 2% (corrispondente al tasso praticato dai principali Istituti Bancari sulla base del rating di Gruppo LUCCA HOLDING alla data di erogazione del finanziamento per operazioni di finanziamento a primo rischio a breve termine) con restituzione in un'unica rata dell'intera somma oltre ad interessi.

Tale finanziamento è stato erogato dal socio unico allo scopo di consentire alla LUCCA HOLDING SERVIZI SRL di far fronte alle temporanee difficoltà di liquidità dovute dal sostenimento delle ingenti spese per l'avvio delle nuove attività affidate dal Comune di Lucca nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Relativamente a tale finanziamento risultano non ricorrenti i presupposti di cui al secondo comma del medesimo articolo 2467 tenuto conto del fatto che la concessione è avvenuta al solo scopo di evitare il più oneroso ricorso a finanziamenti bancari.

Conseguentemente tale finanziamento risulta estraneo al regime della postergazione di cui all'articolo 2467 del Codice Civile e rimborsabile pertanto entro la scadenza del 15 maggio 2016 salvo proroga di un semestre.

Relativamente ai suindicati finanziamenti effettuati dai soci alla Società si evidenzia che essi, come sostenuto anche nel documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 26 novembre 2012 denominato "La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità", rappresentano una casistica di operazioni poste in essere con parti correlate e di cui viene data specifica informativa nel successivo paragrafo intitolato "ART.2427 n.22-bis) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE, PRECISANDO L'IMPORTO, LA NATURA DEL RAPPORTO E OGNI ALTRA INFORMAZIONE NECESSARIA PER LA COMPrensIONE DEL BILANCIO RELATIVA A TALI OPERAZIONI, QUALORA LE STESSE SIANO RILEVANTI E NON SIANO STATE CONCLUSE A NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO CON POSSIBILITA' DI AGGREGAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI SECONDO LA LORO NATURA, SALVO QUANDO LA LORO SEPARATA EVIDENZIAMENTO SIA NECESSARIA PER COMPRENDERE GLI EFFETTI DELLE OPERAZIONI MEDESIME SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA'" cui si formula espresso ed integrale rinvio.

**ART.2427 n.20) DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2447-SEPTIES CON RIFERIMENTO AI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DELLA LETTERA a) DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2447-bis.**

Si riferisce che non esistono per la società patrimoni destinati ad uno specifico affare.

**ART.2427 n.21) DATI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2447-decies, OTTAVO COMMA.**

Si riferisce che non esistono per la società finanziamenti dedicati ad uno specifico affare.

**ART.2427 n.22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENIFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO, SULLA BASE DI UN APPOSITO PROSPETTO DAL QUALE RISULTI IL VALORE ATTUALE DELLE RATE DI CANONE NON SCADUTE QUALE DETERMINATO UTILIZZANDO TASSI DI INTERESSE PARI ALL'ONERE FINANZIARIO EFFETTIVO INERENTI I SINGOLI CONTRATTI, L'ONERE FINANZIARIO EFFETTIVO ATTRIBUIBILE AD ESSI E RIFERIBILE ALL'ESERCIZIO, AMMONTARE COMPLESSIVO AL QUALE I BENI OGGETTO DI LOCAZIONE SAREBBERO STATI ISCRITTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO QUALORA FOSSERO STATI CONSIDERATI IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI AMMORTAMENTI, RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE CHE SAREBBERO STATI INERENTI ALL'ESERCIZIO.**

Alla fine dell'esercizio 2015, risulta in essere n. 1 contratti di locazione finanziaria, sottoscritto in data 30 aprile 2010 avente ad oggetto l'ottenimento per la LUCCA HOLDING SERVIZI SRL (quale Parte Utilizzatrice) della concessione in utilizzazione con opzione di riscatto dell'unità immobiliare ad uso di ufficio ove è ubicata la sede sociale in via Dei Bichi n. 340 per la durata di 216 mesi (18 anni). Conformemente alle indicazioni richieste dal n. 22 dell'art. 2427 del codice civile sono fornite nella tabella seguente le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico qualora le operazioni di locazione finanziaria venissero rilevate con il metodo finanziario invece del criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.

<b>Attività</b>		
<b>a) Contratti in corso</b>		

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al netto degli ammortamenti complessivi	€	1.120.174,97
+ beni acquisiti in leasing nel corso dell'esercizio	€	0
- beni in leasing riscattati	€	0
- quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	€	38.850,00
+ o - rettifiche di valore su beni in leasing finanziario	€	0
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio al netto degli ammortamenti complessivi	€	1.081.324,97
<b>b) Beni riscattati</b>		
Maggior valore complessivo dei beni riscattati determinato secondo la metodologia finanziaria rispetto al valore netto contabile alla fine dell'esercizio		0
<b>c) Passività</b>		
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio	€	551.158,44
<b>d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)</b>	€	<b>530.166,53</b>
<b>e) Effetto fiscale</b>	€	<b>-6.522,17</b>
<b>f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)</b>	€	<b>536.688,70</b>
<b>Effetto sul conto Economico</b>		
Storno canoni su operazioni di leasing finanziario	€	-65.646,59
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	€	+17.159,82
Rilevazione di :		
- quote di ammortamento su contratti in essere	€	+38.850,00
- plusvalenza su beni riscattati	€	0
Effetti del risparmio prima delle imposte	€	+9.636,77
Rilevazione dell'effetto fiscale (aliquota 32,32%)	€	-3.114,60
<b>Effetto sul risultato di esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario</b>	€	<b>6.522,17</b>

Riepilogo dei dati essenziali dei contratti di locazione finanziaria in essere al 31/12/2015:

<b>Contratto Alba Leasing N. 1000805/1</b>	
<b>Quota capitale riferibile ai canoni maturati periodo 01.01.2015 – 31.12.2015</b>	34.092,89
a) quota interessi di competenza periodo 01.01.2015 – 31.12.2015	17.159,82
b) quota interesse di competenza periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 indicizzazione	0
<b>Totale onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio (a + b)</b>	<b>17.159,82</b>
c) Valore attuale dei canoni a scadere al 31.12.2015	551.158,44
d) Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto	309.409,83
<b>Totale c + d</b>	<b>860.568,26</b>

In conclusione il risultato economico di esercizio con l'applicazione del metodo finanziario porterebbe ad un minor utile di Euro 6.522,17.

**ART.2427 n.22- bis) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE, PRECISANDO L'IMPORTO, LA NATURA DEL RAPPORTO E OGNI ALTRA INFORMAZIONE NECESSARIA PER LA COMPrensIONE DEL BILANCIO RELATIVA A TALI OPERAZIONI, QUALORA LE STESSE SIANO RILEVANTI E NON SIANO STATE CONCLUSE A NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO CON POSSIBILITA' DI AGGREGAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI SECONDO LA LORO NATURA, SALVO QUANDO LA LORO SEPARATA EVIDENZIAMENTO SIA NECESSARIA PER COMPRENDERE GLI EFFETTI DELLE OPERAZIONI MEDESIME SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA'.**

Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate il punto 22-bis dell'articolo 2427 del Codice Civile dispone che nella nota integrativa occorre illustrare "le operazioni con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria

per la comprensione del bilancio relativa a tale operazioni". La stessa norma, tuttavia, limita l'obbligo di cui sopra ai soli casi in cui le operazioni in questione "siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato". Pertanto se non ricorrono entrambe le suindicate condizioni nessuna informazione deve essere fornita.

Inoltre, come già precisato in precedenza al paragrafo intitolato "CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE", l'informazione relativa alle operazioni con "parti correlate" risulta limitata nei casi di redazione del bilancio in "forma abbreviata" alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo come previsto dal sesto comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile (come modificato dal citato Decreto Legislativo 3 novembre 2008 n. 173).

Pertanto, in linea anche con quanto indicato nel menzionato documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 26 novembre 2012 denominato "La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità", si riferisce che la Società non si trova nelle fattispecie previste dall'articolo 2427 n. 22-bis del Codice Civile al ricorrere delle quali si rende obbligatorio fornire l'informativa ivi prevista.

Tuttavia, allo scopo di operare con la massima trasparenza, viene fornito di seguito il sottoindicato prospetto atto a fornire adeguata informativa in merito alle operazioni realizzate con soggetti qualificabili come "parti correlate" pur dovendo precisare in tal senso che esistono oggettive difficoltà interpretative per giungere ad identificare i soggetti qualificabili come tali. Ciò in quanto, come precisato dal Documento emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17 marzo 2010 ed intitolato "Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici", il legislatore italiano ha stabilito che per la definizione di "parte correlata" debba farsi riferimento alle prescrizioni inserite nei Principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea (in particolare allo "IAS 24" intitolato "Informazioni sulle operazioni con parti correlate").

<b>Società</b>	<b>Crediti esposti nell'attivo dello stato patrimoniale del presente bilancio</b>	<b>Debiti esposti nel passivo dello stato patrimoniale del presente bilancio</b>	<b>Ricavi esposti nel conto economico del presente bilancio</b>	<b>Costi esposti nel conto economico del presente bilancio</b>
1) Lucca Holding Spa	56.007	303.246	12.000	0
2) Comune di Lucca	277.058	116.096	404.443	15.195
3) Sistema Ambiente Spa	60.578	4.419	42.258	4.419
4) Gesam Spa	13.138	0	9.786	0
5) Gesam Gas Spa	15.561	1.576	39.146	6.671
6) Gesam Energia Spa	0	0	2.778	0
7) Geal Spa	0	139	0	571
8) Metro Srl	0	410	0	410

- 1) LUCCA HOLDING SPA: crediti v/LUCCA HODING SPA pari ad Euro 17.136 per rimborsi IRAP e pari ad Euro 38.871 per rapporti derivanti dal consolidato fiscale e debiti v/Lucca Holding Spa pari ad Euro 300.246 per prestito fruttifero comprensivo di interessi e pari ad Euro 3.000 per cauzione; ricavi pari ad Euro 12.000 per contratto di locazione.

- 2) Comune di Lucca: crediti e ricavi v/Comune di Lucca per call center come da D.D. n. 2648 del 2014 e n. 358-846-1190-1448 del 2015 e crediti e ricavi per postalizzazione e gestione accertamenti ICI/IMU, aggio su ingiunzioni ICI, corrispettivo per servizio di pubbliche affissioni, corrispettivo per servizio di riscossione imposta di pubblicità, aggio ICP, ricavi per postalizzazione mense ordinarie, aggio per RSA, aggio per pacchetti assistenziali, aggio su incassi ordinari CDS e sanzioni amministrative, rimborsi spese sostenuti per invio ordinario CDS e crediti v/Comune per lavori di manutenzione straordinaria come previsto dall'art. 5 del contratto di concessione; debiti per attività di pubblicità, di affissioni, RSA, servizi domiciliari, per riscossioni ingiunzioni ICI, per codice della strada come da rendiconto n. 9 e debito e costo v/Comune di Lucca per concessione del locale di Palazzo Santini per il call center e per il canone di concessione anno 2015;
- 3) Sistema Ambiente Spa: crediti e ricavi v/Sistema Ambiente Spa per call center come da contratto del 01.07.2010 e debiti e costi per addebito di penali per anni 2013-2014;
- 4) Gesam Spa: crediti e ricavi v/Gesam Spa per call center come da contratto del 08.07.2005;
- 5) Gesam Gas Spa: crediti e ricavi v/Gesam Gas Spa per call center come da contratto del 08.07.2005 e debiti e costi per utenze gas e luce sede;
- 6) Gesam Energia Spa: ricavi per autocertificazione impianti termici (vendita di bollini);
- 7) Geal Spa: debiti e costi v/Geal Spa per utenza acqua sede.
- 8) Metro Srl: debiti e costi v/Metro Srl per formazione personale.

**ART.2427 n.22- ter) NATURA ED OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, CON INDICAZIONE DEL LORO EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO, A CONDIZIONE CHE I RISCHI ED I BENEFICI DA ESSI DERIVANTI SIANO SIGNIFICATIVI E L'INDICAZIONE DEGLI STESSI SIA NECESSARIA PER VALUTARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ED IL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA'.**

Si riferisce che non risultano in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

**ART.2427- bis, comma 1 punto n. 1) INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ED ALLA LORO ENTITA' E NATURA.**

Ai sensi di quanto richiesto dal punto 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis, si riferisce che la società non detiene strumenti finanziari derivati

**ART.2427- bis, comma 1 punto n. 2) INFORMAZIONI INERENTI LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE AD UN VALORE SUPERIORE AL LORO VALORE EQUO.**

Ai fini di quanto previsto nel comma 1 punto 2) dell'articolo 2427 bis del Codice Civile si rileva che gli elementi annoverabili nella voce "Immobilizzazioni Finanziarie" risultano iscritte ad un valore non superiore al loro fair value.

## PRIVACY

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

**ARTICOLO 2497 BIS del Codice Civile**

Per quanto riguarda l'articolo 2497-bis del Codice Civile, come introdotto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, esso prescrive i sottoindicati obblighi:

A) articolo 2497 comma 1 "la società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso apposita sezione del registro delle imprese";

B) articolo 2497 comma 4 "la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento"

C) articolo 2497 comma 5 "gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati."

Pertanto viene fatto rilevare che la Lucca Holding Servizi srl è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Lucca Holding S.p.A..

In conseguenza di ciò:

-in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2497 del Codice Civile, citate alla precedente lettera B) viene riportato di seguito un prospetto contenente i dati essenziali tratti dall'ultimo bilancio approvato dalla Lucca Holding S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
	<b>ATTIVITA'</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
A	Crediti vs soci per versam.ancora dovuti	0	0
B	Immobilizzazioni	46.046.443	56.597.665
C	Attivo circolante	21.151.518	9.863.549
D	Ratei e risconti	145.323	168.334
	<b>TOTALE</b>	<b>67.343.284</b>	<b>66.629.548</b>
	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
A	Patrimonio netto	50.553.128	52.312.200
B	Fondo rischi ed oneri	125.439	47.987
C	TFR lav.subordinati	28.321	27.147
D	Debiti	16.620.190	14.223.696
E	Ratei e risconti	16.206	18.518
	<b>TOTALE</b>	<b>67.343.284</b>	<b>66.629.548</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
		<b>2014</b>	<b>2013</b>
	Valore della produzione	2.964.404	3.330.148
	Costi della produzione	(406.154)	(427.220)
	Differenza	2.558.250	2.902.928
	Proventi e oneri finanziari	(180.436)	(149.166)
	Rettifiche di valore di attività finanziarie	(254.964)	(1.193.842)

Proventi e oneri straordinari	3.529	2.754.004
Risultato prima delle imposte	2.126.379	4.313.924
Imposte sul reddito dell'esercizio	-85451	-207191
Utile (Perdita d'esercizio)	<b>2040928</b>	<b>4106733</b>

-in ottemperanza a quanto prescritto dalla disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2497 del Codice Civile, citate alla precedente lettera C), ritenendo che i soggetti come la LUCCA HOLDING SERVIZI SRL che redigono il bilancio in forma abbreviata e che pertanto sono esonerati dalla predisposizione della relazione sulla gestione, debbano trasfondere l'informativa ivi richiesta nella nota integrativa, viene fatto rilevare quanto segue.

La LUCCA HOLDING SERVIZI SRL al 31 dicembre 2015:

-vanta crediti nei confronti della LUCCA HOLDING SPA per complessivi Euro 56.007 così dettagliati:

- Euro 17.136 che scaturiscono nell'ambito dei rapporti fiscali inerenti il "consolidato nazionale" derivanti dalla presentazione di istanza di rimborso per imposta IRES ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con cui venne prevista a decorrere dal periodo d'imposta 2008, la deduzione integrale ed analitica dalla base imponibile IRES di quanto versato a titolo di IRAP, limitatamente alla parte riferita alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato;
- Euro 38.871 nell'ambito dei rapporti fiscali inerenti il "consolidato nazionale" derivanti da acconti IRES, ritenute e imposte anticipate sulla perdita fiscale.

-ha debiti nei confronti della LUCCA HOLDING SPA per complessivi Euro 303.246 così dettagliati:

- Euro 300.000 per prestito fruttifero erogato dalla LUCCA HOLDING SPA con decorrenza dal 15.12.2015 e scadenza al 15.05.2016 con applicazione di un tasso di interesse pari all'euribor 3 mesi più 2,00% ed Euro 246,00 per interessi anno 2015;
- Euro 3.000 per cauzione

## CONCLUSIONI

L'Amministratore unico invita quindi l'Assemblea ad approvare il bilancio così come compilato assicurando che lo stesso è stato tratto dalle scritture contabili tenute a norma di legge proponendo altresì di coprire la perdita subita nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, pari in importo non arrotondato ad Euro 43.650,78, mediante utilizzo della Riserva straordinaria che andrà a contrarsi in misura corrispondente.

Lucca, 31 Marzo 2016

L' Amministratore Unico

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art. 2423 c.c.



L'INCARICATO DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO ANALOGICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.22 COMMA 3, DEL D.LGS.82/2005.

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN ENTRATA. LU: AUT. N. 26656 DEL 30.06.2014 A.E.  
DIR. REG. TOSCANA.**

**LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.**

**Società Unipersonale della Lucca Holding S.p.A.**

**Soggetta alla direzione e coordinamento della Lucca Holding S.p.A.**

**Codice fiscale 01969730462 – Partita iva 01969730462**

**VIA DEI BICHI, 340 - S.MARCO - 55100 LUCCA LU**

**Numero R.E.A. 185892**

**Registro Imprese di LUCCA n. 01969730462**

**Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.**

**Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

#### **Relazione sul bilancio d'esercizio**

Ho svolto la revisione legale del bilancio della LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

#### *Responsabilità dell'amministratore unico per il bilancio d'esercizio*

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### *Responsabilità del revisore*

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale.

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

#### *Giudizio*

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

##### *Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio*

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge competerebbe all'Organo Amministrativo della LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. e costituirebbe competenza del sottoscritto l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'articolo.14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che l'Organo Amministrativo della LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L., come precisato nella nota integrativa del bilancio, essendosi avvalso della facoltà prevista dall'articolo 2435-bis del Codice Civile di redigere il bilancio in forma abbreviata ha conseguentemente beneficiato di quanto ivi previsto al settimo comma di omettere la redazione della relazione sulla gestione, vengono meno le considerazioni da esporre al presente paragrafo.

IL REVISORE LEGALE

Daniele Bullentini

Lucca, 8 aprile 2016 (sede del Revisore Legale: Lucca, via Galli Tassi n. 67)

L'INCARICATO DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO ANALOGICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.22 COMMA 3, DEL D.LGS.82/2005.